



BANCA POPOLARE DI LAJATICO

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385/93 – DELIBERA C.I.C.R. DEL 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO n° 8

SERVIZI DI INVESTIMENTO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE DI ORDINI, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOC.COOP. P.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Indirizzo telematico: www.bplajatico.it

Numero Verde: 800860065

Codice ABI: 5232-4

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO e CONCILIATORE BANCARIO

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2007: EURO 52.651.927,71

.....

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Spese chiusura deposito titoli	<i>E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito</i>
Spese accredito dividendi-cedole	<i>Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi</i>
Spese consegna titoli allo sportello	<i>Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello</i>
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	<i>Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza</i>
Commissione trasferimento per codice titolo	<i>Commissione calcolata per singolo codice di titolo</i>
Commissione di trasferimento per dossier	<i>Commissione calcolata per ogni dossier trasferito</i>
MTA/MTAX, EXPANDI, MTF, SEDEX , TAH, MOT	<i>Sono comparti del mercato borsistico italiano, dove vengono negoziati: diritti d'opzione, warrant, azioni, derivati, titoli di stato, obbligazioni convertibili, quote di OICR.</i>
TLX SPA	<i>E' una società mercato che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari rivolti alle esigenze di investimento di investitori non professionali</i>

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEL SERVIZIO

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	Tariffa €	valute
1. Commissioni di amministrazione e/o custodia	Per semestre o frazione a) contratto con autorizzazione al sub-deposito a.1) depositi contenenti B.O.T. 10,00 a.2) depositi contenenti altri titoli di Stato 10,00 a.3) depositi contenenti altri titoli obbligazionari o azionari 41,32 b) contratto senza autorizzazione al sub-deposito 77,46		
2. Spese di amministrazione affari	Emissione nota contabile 5,16 Recupero spese per richiesta documentazione (per ogni operazione) 10,00		
3. Incasso dividendi	a - dividendi domiciliati presso la Banca o la Monte Titoli: a.1 Titoli sub-depositati alla Monte Titoli 1,03 a.2 Titoli in cassa per operazione 4,13 per emissione mod RAD B (legge 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni ed integrazioni) 5,16 b - dividendi domiciliati presso altre casse: per operazione 10,33 per emissione mod RAD B (legge 29/12/62 n. 1745 e successive modificazioni ed integrazioni) 5,16		1 giorni lav. succ. alla data di messa in pagamento (o a quello dei ricavi per i servizi non domiciliati presso la Banca o presso la Monte Titoli);
4. Incasso cedole e rimborso titoli scaduti (fatte salve le migliori condizioni previste dalla Legge per i titoli di Stato)	a - cedole o titoli domiciliati presso la Banca a.1 Titoli sub-depositati 1,03 a.2 Titoli in cassa per operazione 5,16 b - cedole o titoli domiciliati presso altre casse per operazione 10,33		Valuta di accredito cedole: primo giorno lavorativo successivo Valuta di accredito titoli scaduti: giorno di scadenza

Foglio Informativo n° 8 – SERVIZI DI INVESTIMENTO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE DI ORDINI, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI – DECORRENZA: 27/11/2008

5. Rimborso titoli estratti	per certificato	5,16	Valuta di accredito: il giorno lavorativo successivo alla data di messa in pagamento o di ricavo per i servizi non domiciliati presso la Banca:
6. operazioni societarie	<p>- aumenti di capitale gratuiti, a pagamento e misti:</p> <p>a. operazioni domiciliate presso la Banca o la Monte Titoli</p> <p>a.1 Titoli accentrati alla Monte Titoli: spese fisse per operazione</p> <p>a.2 Titoli in cassa: spese fisse per operazione</p> <p>b. operazioni domiciliate presso altre casse: spese fisse per operazione.</p> <p>- conversioni, frazionamenti e raggruppamenti:</p> <p>a. operazioni domiciliate presso la Banca o la Monte Titoli</p> <p>a.1 Titoli accentrati alla Monte Titoli: spese fisse per operazione</p> <p>a.2 Titoli in cassa: spese fisse per operazione</p> <p>b. operazioni domiciliate presso altre casse: spese fisse per operazione.</p>	<p>2,58</p> <p>5,16</p> <p>15,49</p> <p>2,58</p> <p>10,33</p> <p>10,33</p>	<p>Valuta di addebito: ultimo giorno utile per effettuare l'operazione.</p> <p>Valuta di accredito: il giorno lavorativo successivo al primo giorno di quotazione ex opzione.</p>
7. Trasferimento titoli ad altro depositario	Recupero spese documentate sostenute dalla banca per l'intervento di terzi intermediari	Come da documentazione fornita dall'intermediario	
8. Ordine di ritiro titoli	Spese consegna titoli (comprehensive delle spese richieste da Monte Titoli e Banca d'Italia), per ogni titolo Recupero spese di spedizione	25,33	
9. Consegna titoli	Commissione per consegna titoli allo sportello	Esente	
10. Chiusura Dep.titoli	Commissione per chiusura deposito titoli	Esente	
11. Invio documentazione	Recupero spese per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 85/93, titolo VI, capo I)	3,00	
12. Operatività su titoli esteri	Operazioni amministrative (incasso cedole e rimborso titoli scaduti) ed operazioni di negoziazione su strumenti finanziari con divisa di regolamento diversa dall'Euro	Cambio applicato alla banca dall'intermediario	

COLLOCAMENTO NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI DI STRUMENTI FINANZIARI

Sottoscrizione in sede d'asta di

A) B.O.T.

Commissione

BOT a 3 mesi 0.10%

BOT a 6 mesi 0.20%

BOT a 12 mesi 0.30%

Recupero spese

esente

Valuta addebito

giorno di regolamento

B) ALTRI TITOLI DI STATO

Commissioni

esente

Recupero spese

esente

Valuta di addebito

giorno di regolamento

Collocamento altri valori mobiliari

Commissioni

esente

Recupero spese per operazione

Euro 5,00

Valuta di addebito

giorno di regolamento

Negoziazione di valori mobiliari in contropartita diretta con il ns. Istituto (fuori dai mercati regolamentati)

Commissioni

esente

Recupero spese per operazione

Euro 5,00

Valuta di addebito

giorno di regolamento

Operazioni "Pronti contro termine"

Commissioni

esente

Recupero spese per operazione	Euro 5,00
Valuta di addebito	giorno di regolamento

Negoziazione di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati o non quotati (operazione eseguita tramite intermediari autorizzati)

A) MERCATI DOMESTICI

TITOLI AZIONARI (MTA, MTAX, EXPANDI, MTF, SEDEX e TAH)

Azioni, warrant, covered warrant, ETF, diritti e obbligazioni convertibili

Commissioni 0,70% (sul prezzo di borsa) min 18,00 €

TITOLI OBBLIGAZIONARI (MOT)

- BOT

vedere la precedente sezione “sottoscrizione in sede d’asta”

- ALTRI TITOLI

0,50% (sul controvalore) min 5,00 €

TITOLI OBBLIGAZIONARI (EUROMOT – TLX/EUROTTLX)

Commissioni

0,50% (sul controvalore) min 5,00 €

ALTRE OBBLIGAZIONI

- Titoli di Emittenti Italiani

0,50% (sul controvalore) min 5,00 €

- Titoli di Emittenti Esteri

0,50% (sul controvalore) min 5,00(€\$,ISK,TRY, Etc. a seconda della divisa di denominazione del titolo)

Recupero spese per operazione

massimo Euro 5,00

Oneri vari

recupero di commissioni e spese reclamate

dall’intermediario

Valuta di addebito

giorno di regolamento

B) MERCATI ESTERI

TITOLI AZIONARI ESTERI

Commissioni

0,70% (sul prezzo di borsa) min 25€(azionario Europa); 29GPB(azionario Regno Unito); 60CHF(az.Svizzera), 29\$(az.USA)

Recupero spese per operazione

massimo Euro 5,00

Oneri vari

recupero di commissioni e spese reclamate

dall’intermediario

Valuta di addebito

giorno di regolamento

Per tutte le operazioni che in base alla normativa vigente sono soggette alla corresponsione della tassa sui contratti di Borsa è inoltre previsto il recupero degli importi conteggiati a tale titolo.

IMPOSTA DI BOLLO

Ogni deposito a custodia è assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo nella misura prevista dalle legge. Attualmente l’imposta è pari a:

- per persone fisiche:	€ 34,20 annuale
- per persone giuridiche	€ 73,80 annuale

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari è regolato dalle seguenti norme contrattuali:

Sezione A

Norme generali che regolano la prestazione dei SERVIZI

Art. A.1

Definizioni

1. Nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il seguente significato:

- a) con l’espressione “CONDIZIONI GENERALI” si intendono le presenti condizioni generali che contengono le disposizioni comuni alla prestazione dei SERVIZI;
- b) con l’espressione “CONTRATTO” si intende la PROPOSTA CONTRATTUALE con i relativi allegati nonché le CONDIZIONI GENERALI;
- c) con l’espressione “SERVIZI” si intendono i seguenti servizi ed attività di investimento offerti dalla BANCA: negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede mediante tecniche di comunicazione a distanza, il servizio accessorio di custodia e amministrazione di PRODOTTI e STRUMENTI FINANZIARI, nonché i relativi servizi connessi;
- d) con l’espressione “PROPOSTA CONTRATTUALE” si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal CLIENTE relativa alla prestazione dei SERVIZI;
- e) con l’espressione “CLIENTE” si intende la persona fisica o giuridica che usufruisce dei servizi offerti dalla BANCA;
- f) con l’espressione “BANCA” si intende la Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni;
- g) con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA ed il CLIENTE qualora menzionati congiuntamente;
- h) con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende la normativa italiana di carattere primario e secondario

concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della “offerta al pubblico di prodotti finanziari” e, comunque, quella riguardante l’attività bancaria e di intermediazione finanziaria ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16190 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16191 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio, in particolare il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;

- i) con l’espressione “NORMATIVA FISCALE” si intende il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;
- l) con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) con l’espressione “PRODOTTI” si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI, i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. u) emessi da banche e w-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché i servizi di investimento come definiti dall’art. 1 comma 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) con l’espressione “CONTO CORRENTE” si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del CONTRATTO;
- o) con l’espressione “CONTO DEPOSITO TITOLI” si intende il conto relativo al servizio di custodia e amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI prestato dalla BANCA al CLIENTE aperto prima o contestualmente alla conclusione del CONTRATTO e disciplinato dalla CONDIZIONI GENERALI;
- p) con l’espressione “PROMOTORE FINANZIARIO” o “PROMOTORI FINANZIARI” si intendono i soggetti che svolgono l’attività disciplinata dalla normativa di riferimento ed in particolare dall’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- q) con l’espressione “ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO”: la Monte Titoli s.p.a e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all’attività di deposito centralizzato di STRUMENTI FINANZIARI;
- r) con l’espressione “DEPOSITARI ABILITATI”: le banche centrali italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere STRUMENTI FINANZIARI e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di STRUMENTI FINANZIARI per conto terzi.

Art. A.2

Deposito delle Firme

1. Il CLIENTE riconosce che la sottoscrizione posta in calce alla PROPOSTA CONTRATTUALE ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal CLIENTE nel corso del rapporto.
2. Il CLIENTE riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul rapporto concluso con la BANCA è quella posta in calce alla PROPOSTA CONTRATTUALE ed indicata come specimen di firma.

Art.A.3

Identificazione del CLIENTE

1. Al momento della sottoscrizione della PROPOSTA CONTRATTUALE, il CLIENTE e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla BANCA i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. Qualora la PROPOSTA CONTRATTUALE sia sottoscritta da più cointestatori, l’identificazione personale deve avvenire per ciascuno di essi.
3. Al fine di tutelare il CLIENTE, la BANCA si riserva di valutare, nell’esecuzione delle operazioni disposte dallo stesso, l’idoneità dei documenti di identificazione esibiti dai soggetti terzi che entrano in rapporti con essa.

Art. A.4

Invio di comunicazioni al CLIENTE

1. Il CLIENTE ha facoltà di indicare, nell’apposito riquadro della PROPOSTA CONTRATTUALE, il domicilio presso il quale la BANCA invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO. In caso di mancata indicazione del domicilio speciale tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra, verranno effettuate dalla BANCA presso la residenza del primo intestatario così come risultante dall’anagrafica della PROPOSTA CONTRATTUALE. In caso di cointestazione, l’invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuate ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.
2. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra PARTE mediante comunicazione scritta. Nel caso in cui il CONTRATTO sia cointestato servirà il consenso di tutti i cointestatori.
3. Affinché la BANCA sia legittimata, a tali fini, ad utilizzare un supporto duraturo non cartaceo, il CLIENTE dovrà richiedere espressamente tale forma di comunicazione alla BANCA e comunicarle il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail), segnalandone tempestivamente eventuali variazioni; in tal caso, la BANCA è autorizzata dal CLIENTE stesso ad utilizzare tale indirizzo per l’inoltro di ogni comunicazione (anche mediante rinvio all’area privata del CLIENTE sul sito Internet della BANCA) riguardante il servizio in oggetto nei casi in cui la BANCA medesima non intenda utilizzare i canali postali ordinari. Il CLIENTE potrà, dietro richiesta scritta o telematica pervenuta alla BANCA, rinunciare per qualunque ragione all’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni della BANCA e chiedere che siano utilizzati esclusivamente i canali postali ordinari, sostenendone le relative

spese, anche se diverse e maggiori rispetto a quelle proprie della posta elettronica. La BANCA non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del CLIENTE, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a virus, bugs e trojans—riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla BANCA. Il CLIENTE rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all'originale, o l'asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal CLIENTE dal momento nel quale saranno immesse dalla BANCA nel POP. La BANCA non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.

Art. A.5

Poteri di rappresentanza

1. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA, al momento della conclusione del CONTRATTO mediante compilazione di apposito modulo o, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata a.r., le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E' fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: PROMOTORI FINANZIARI, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla BANCA finché non siano decorsi cinque giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della BANCA, della relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
2. La BANCA, nello svolgimento dei SERVIZI, è espressamente autorizzata ad agire anche in nome proprio e per conto del CLIENTE.

Art. A.6

Cause di esclusione della responsabilità

1. È esclusa la responsabilità della BANCA per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, od a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della BANCA, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; da provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla BANCA ed in genere ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA e alla natura dell'attività svolta.
2. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e allo stesso modo la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
3. La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei SERVIZI da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.
4. La BANCA non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del CLIENTE e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
5. La BANCA ha facoltà di sospendere e di interrompere i SERVIZI in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei SERVIZI medesimi, nonché di sospendere l'operatività del CLIENTE per motivi cautelari, senza che la BANCA possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.

Art. A.7

Dichiarazioni del CLIENTE

1. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Il CLIENTE si impegna a comunicare alla BANCA in forma scritta, a mezzo del servizio postale, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.

Art. A.8

Autorizzazione alla registrazione

1. Il CLIENTE prende atto e autorizza espressamente sin d'ora la BANCA a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei SERVIZI.

Art. A.9

Patrimonio del CLIENTE

1. Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE, a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA e degli altri CLIENTI. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario e subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a STRUMENTI FINANZIARI ed a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della BANCA e del depositario.
3. Il trasferimento di STRUMENTI FINANZIARI a favore della BANCA potrà essere effettuato dal CLIENTE mediante compilazione di specifica richiesta.
4. Gli STRUMENTI FINANZIARI depositati presso la BANCA per l'esecuzione delle operazioni del CONTRATTO sono immessi nel CONTO DEPOSITO TITOLI acceso presso la BANCA, i cui estremi sono riportati nelle premesse della PROPOSTA CONTRATTUALE. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al CLIENTE.
5. Le somme di denaro consegnate alla BANCA per l'esecuzione delle operazioni oggetto del CONTRATTO, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE, i cui estremi sono riportati nella PROPOSTA CONTRATTUALE.
6. La BANCA addebita le somme di denaro dovute dal CLIENTE per l'esecuzione delle operazione e degli incarichi di cui al CONTRATTO, sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.

Art. A.10

Utilizzo degli STRUMENTI FINANZIARI

1. Il CLIENTE dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della BANCA degli STRUMENTI FINANZIARI depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo verranno regolate in apposita convenzione scritta tra la BANCA ed il CLIENTE.

Art. A.11

Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri. Pagamenti

1. Le commissioni e le spese applicate dalla BANCA per la prestazione dei SERVIZI sono tassativamente indicate nel "Prospetto costi e oneri - descrizione degli incentivi" allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE e sono interamente a carico del CLIENTE.
2. Il CLIENTE è altresì tenuto al pagamento, oltretutto delle eventuali imposte o tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l'eventuale partecipazioni alle assemblee, e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse.
3. Il pagamento delle commissioni e spese, e di quant'altro dovuto dal CLIENTE alla BANCA ai sensi del presente CONTRATTO, avviene mediante addebito automatico sul CONTO CORRENTE, che la BANCA è sin d'ora autorizzata dal CLIENTE ad addebitare per tutto quanto ad essa dovuto. Qualora la liquidità presente sul CONTO CORRENTE non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la BANCA è sin d'ora espressamente autorizzata - anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° c.c., a liquidare, in tutto o in parte, gli STRUMENTI FINANZIARI in deposito, e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Prima di realizzare gli STRUMENTI FINANZIARI, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE. Se la BANCA non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.
4. Qualora il pagamento delle somme dovute dal CLIENTE alla BANCA in base al presente CONTRATTO fosse ritardato per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di conto corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione dell'art.A13.

Art. A.12

Diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione

1. Il CLIENTE riconosce espressamente che il CONTO CORRENTE ed il CONTO DEPOSITO TITOLI fungono da rapporto di provvista dei SERVIZI e delle operazioni di cui al CONTRATTO, sono vincolati a garanzia per tutta la durata del CONTRATTO per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della BANCA ed importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.
2. La BANCA, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il CLIENTE, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di ritenzione su tutti gli STRUMENTI FINANZIARI e sui PRODOTTI o valori di pertinenza del CLIENTE che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla BANCA o pervengano ad essa successivamente.
3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della BANCA stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della BANCA medesima verso la stessa persona.
4. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la BANCA ed il CLIENTE, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. La BANCA ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la BANCA stessa darà prontamente comunicazione al CLIENTE.
5. Se il rapporto è intestato a più persone, la BANCA ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza

dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.

6. Tutte le obbligazioni del CLIENTE verso la BANCA, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal CLIENTE stesso.

7. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la BANCA, il CLIENTE ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la BANCA può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal CLIENTE o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal CLIENTE medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. A.13

Durata del CONTRATTO e facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del CONTRATTO, il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso del CLIENTE è immediatamente efficace dal momento in cui la BANCA ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il CLIENTE può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli STRUMENTI FINANZIARI e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. A.13. comma 7 la BANCA può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la BANCA può recedere dal CONTRATTO senza preavviso, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax.

4. In caso di recesso dal CONTRATTO, la BANCA provvede a mettere a disposizione del CLIENTE - previo soddisfacimento da parte della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti - presso l'intermediario abilitato indicato dal CLIENTE, gli STRUMENTI FINANZIARI in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI fossero subdepositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l'ordine di trasferirli a favore del CLIENTE presso la suddetta BANCA. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del CLIENTE sul conto corrente indicato nelle premesse, previo soddisfacimento della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di titoli o di assegni al CLIENTE dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il CLIENTE di dettare, all'atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli STRUMENTI FINANZIARI. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12. Dal momento dello scioglimento del CONTRATTO, il CLIENTE non potrà più usufruire dei SERVIZI e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei SERVIZI.

5. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese -, la BANCA potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 del cod.civ., il presente CONTRATTO con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.

6. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto all'atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.

7. La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO, come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al CLIENTE qualora:

- a. il CLIENTE sia divenuto insolvente;
- b. nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento;
- c. il CLIENTE sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
- d. il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
- e. siano stati levati protesti nei confronti del CLIENTE;
- f. il CLIENTE non provveda a versare quanto dovuto in base alle presenti CONDIZIONI GENERALI o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della BANCA;
- g. il CLIENTE non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
- h. il CLIENTE non provveda ad integrare il saldo debitore del CONTO CORRENTE entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta della BANCA;
- i. il CLIENTE non provveda a comunicare alla BANCA quanto previsto al precedente art. A.7.

8. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. A.13 comma 5 e A.13 comma 7, la BANCA potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al CLIENTE:

- a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del CLIENTE;
- b. acquistare o vendere per conto del CLIENTE gli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti i contratti in essere;
- c. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna degli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- d. compensare qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno.

9. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO, ovvero con

riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge o dal CONTRATTO.

10. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più SERVIZI in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

Art. A.14

Modifiche contrattuali economiche e normative

1. Salvo quanto previsto in relazione ai singoli SERVIZI, la BANCA si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme e le condizioni del CONTRATTO che regolano il rapporto con il CLIENTE.
2. Nel caso di cui al comma 1 che precede la BANCA dovrà comunicare le modifiche al CLIENTE almeno quindici giorni prima della data di efficacia delle stesse; entro tale termine, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità.
3. La BANCA si riserva, altresì, la facoltà di modificare senza preavviso, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, le condizioni economiche che regolano il contratto, ivi compresi i tassi e le condizioni economiche applicate alla prestazione dei singoli servizi indicati nel Prospetto costi e oneri – descrizione degli incentivi, allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE. In caso di variazione delle condizioni economiche in senso sfavorevole per il CLIENTE, le stesse gli saranno rese note mediante apposita comunicazione.
4. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il CLIENTE ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
5. Si intenderanno inoltre immediatamente recepite nel contratto tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi, senza obbligo per la BANCA di comunicare al CLIENTE la relativa modifica del CONTRATTO.

Art. A.15

Regime fiscale

1. Il CLIENTE deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell'apposito riquadro previsto nel presente CONTRATTO. In mancanza di istruzioni che specificino il regime fiscale desiderato, la BANCA provvede in base alla NORMATIVA FISCALE. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.
2. Qualora le preferenze del CLIENTE, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del CLIENTE comunicarle a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire alla BANCA entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. A.16

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La BANCA osserva, nei rapporti con il CLIENTE, le disposizioni di cui alla NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la BANCA, il CLIENTE potrà inviare, tramite lettera raccomandata a.r., un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa. La BANCA provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal CLIENTE entro 30 giorni dal suo ricevimento.
2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, si applicheranno le procedure di risoluzione previste dall'art. 32 ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'art. 128 bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
4. In caso di controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente CONTRATTO, ovvero avente con lo stesso attinenza qualsiasi, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5. A questo riguardo, la BANCA aderisce al "CONCILIATORE BANCARIO – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n° 54 (telefono 06674821 – Fax 0667482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it)

Art. A.17

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto.

1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, tutte le disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal CONTRATTO, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all'indicazione sull'attribuzione della titolarità tra i cointestatori degli STRUMENTI FINANZIARI acquistati o sottoscritti nell'ambito della prestazione dei SERVIZI, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a.r. alla BANCA da tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il CLIENTE riconosce che gli STRUMENTI FINANZIARI nominativi acquisiti o sottoscritti in esecuzione del CONTRATTO saranno intestati al primo intestatario del CONTRATTO, salvo diversa istruzione dell'intestatario che ha comunicato alla BANCA la disposizione di acquisto o di sottoscrizione dei suddetti titoli. La BANCA provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l'esercizio dei diritti amministrativi relativi agli STRUMENTI FINANZIARI depositati a ciascun cointestario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.
2. I cointestatori sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul CONTRATTO, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la BANCA, è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, i quali

saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

5. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r.

6. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

7. Gli intestatari riconoscono che, in caso di cointestazione, la BANCA, per profilare la propria clientela, verificherà le conoscenze ed esperienze dei singoli cointestatari. Nel caso di decisioni assunte disgiuntamente, ai fini della valutazione dell'appropriatezza dei servizi e delle operazioni, verranno valutate le conoscenze ed esperienze del singolo ordinante; in caso di decisioni assunte congiuntamente, sarà considerata la conoscenza ed esperienza più bassa tra i cointestatari.

Art. A.18

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

1. Il CONTRATTO è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai CLIENTI. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, gli intestatari possono disporre dei SERVIZI solo congiuntamente.

2. Gli obblighi degli intestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.

3. Il CLIENTE riconosce che gli STRUMENTI FINANZIARI o i PRODOTTI nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del CONTRATTO saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla BANCA dagli intestatari del CONTRATTO al momento della comunicazione alla BANCA della disposizione di acquisto o sottoscrizione dei titoli medesimi. In assenza di indicazioni, tali STRUMENTI FINANZIARI o PRODOTTI saranno intestati a favore del primo intestatario.

4. Il CLIENTE riconosce che, in caso di cointestazione, la BANCA, per profilare la propria clientela, verificherà le conoscenze ed esperienze dei singoli cointestatari. Nel caso di decisioni assunte congiuntamente, sarà considerata la conoscenza ed esperienza più bassa tra i cointestatari.

Art. A.19

Concessione di finanziamenti

1. Configura concessione di finanziamenti al CLIENTE l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del CLIENTE a titolo di provvista di somme di denaro o STRUMENTI FINANZIARI contro pagamento di un interesse: a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relativi a STRUMENTI FINANZIARI nelle quali interviene la BANCA; b) in cui la BANCA acquisisca dal CLIENTE, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli STRUMENTI FINANZIARI costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lettera a). Il valore degli STRUMENTI FINANZIARI acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

2. I tipi di finanziamento che la BANCA può eventualmente concedere al CLIENTE e le caratteristiche degli stessi sono oggetto di specifiche pattuizioni integrative delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

Art. A.20

Legge applicabile e Foro Competente

1. I rapporti con il CLIENTE sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il CLIENTE e la BANCA in relazione all'interpretazione ed esecuzione del CONTRATTO, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pisa.

2. Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.

Sezione B

Norme che regolano la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto dei clienti di PRODOTTI e STRUMENTI FINANZIARI

Art. B.1

Premessa

1. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente.

2. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.

3. Nella prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, cui alla presente Sezione, la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

4. Le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini e l'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono indicate nel documento denominato "Informazione al cliente circa la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE.

5. La BANCA può anche porsi in contropartita del CLIENTE nella compravendita di detti STRUMENTI FINANZIARI nei casi di negoziazione per conto proprio.

6. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA, ove non provveda direttamente all'esecuzione di ordini, trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei CLIENTI,

alla negoziazione per conto proprio o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi di origine alla prestazione dei relativi SERVIZI e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.

7. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA potrà svolgere attività di mediazione, mettendo in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra loro.

8. Qualora sussistano le condizioni previste dalla **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**, la BANCA potrà aggregare l'ordine del CLIENTE con ordini di altri clienti o con gli ordini della BANCA medesima. Il CLIENTE prende atto che tale aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il CLIENTE medesimo.

9. È facoltà della BANCA non eseguire l'ordine conferito dal CLIENTE, inviando prontamente al CLIENTE una comunicazione di rifiuto dell'esecuzione dell'ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l'ordine stesso dal CLIENTE.

Art. B.2

Conferimento degli ordini

1. Gli ordini vengono normalmente impartiti dal CLIENTE alla BANCA per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la BANCA o il **PROMOTORE FINANZIARIO** rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il CLIENTE dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

2. Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

3. È facoltà della BANCA richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

4. Qualora vengano impartiti attraverso **PROMOTORI FINANZIARI**, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla BANCA nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai **PROMOTORI FINANZIARI** riscuotere dai CLIENTI denaro, **STRUMENTI FINANZIARI** e titoli di credito al portatore.

5. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del CLIENTE risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Art. B.3

Operazioni non appropriate

1. Qualora il CLIENTE richieda di acquistare / vendere **STRUMENTI FINANZIARI** che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.

2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario sull'appropriatezza". Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.

3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** al fine della valutazione di appropriatezza.

4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.

Art. B.4

Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste

1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel "Documento Informativo sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità del cliente, e sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari", dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al **CONTRATTO** non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il CLIENTE stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

2. Con riguardo agli ordini relativi a **STRUMENTI FINANZIARI** non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il CLIENTE prende atto che tali investimenti possono comportare:

a. il rischio di non essere facilmente liquidabili;

b. la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

3. Per gli ordini di vendita allo scoperto di **STRUMENTI FINANZIARI** a diffusione limitata il CLIENTE prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. B.5

Esecuzione degli ordini, garanzie relative alle operazioni richieste (margini di garanzia)

1. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del **CONTRATTO**, ed in particolare all'art. B.2, gli ordini del CLIENTE saranno eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali gli **STRUMENTI FINANZIARI** siano eventualmente negoziati.

2. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA potrà compiere, a propria discrezione e a spese del CLIENTE, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del CLIENTE. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il CLIENTE terrà la BANCA indenne e la manleva per ogni danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la BANCA dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.

3. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal CLIENTE è subordinata, ai sensi della **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**, alla costituzione da parte del CLIENTE stesso delle garanzie indicate dalla BANCA, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**.

4. La BANCA informerà il CLIENTE degli importi dovuti per l'esecuzione delle operazioni ordinate. Il CLIENTE è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all'effettuazione dei relativi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA informerà prontamente il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.

5. Il CLIENTE è tenuto a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna della liquidità e degli STRUMENTI FINANZIARI, a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.

6. Qualora il CLIENTE non fornisca alla BANCA secondo le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione, o richieste dalla BANCA secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti, o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la BANCA può rifiutarsi di eseguire l'ordine ovvero può liquidare coattivamente l'operazione, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico le disponibilità del CLIENTE in STRUMENTI FINANZIARI ed in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore della BANCA stessa.

7. Fatto salvo quanto previsto nelle norme che regolano il servizio di CONTO CORRENTE relativamente al diritto di garanzia, ritenzione e compensazione e anche in deroga a quanto previsto nel CONTRATTO, il CONTO CORRENTE potrà essere estinto soltanto dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni eventualmente pendenti e l'integrale soddisfazione della BANCA. In ogni caso, il CLIENTE si impegna a mantenere sul CONTO CORRENTE e sul CONTO DEPOSITO TITOLI indicati nel CONTRATTO una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA e nei tempi da quest'ultima stabiliti.

Art. B.6

Documentazione sulle operazioni eseguite nel servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto dei clienti

1. Per ogni operazione eseguita, la BANCA invierà al domicilio del CLIENTE, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo o, qualora la BANCA riceva la conferma da un soggetto terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal soggetto terzo, una nota informativa redatta i sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla BANCA entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Sezione C

Norme che regolano i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti in modalità di mera esecuzione (cosiddetta Execution Only)

Art. C.1

Oggetto

1. La BANCA, qualora il CLIENTE intenda avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti in modalità di mera esecuzione, non svolgerà in favore del CLIENTE né il servizio di consulenza in materia di investimenti né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a STRUMENTI FINANZIARI.

2. Il CLIENTE prende atto che tale modalità di prestazione dei summenzionati servizi potrà essere seguita soltanto con riferimento a STRUMENTI FINANZIARI non complessi così come definiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

3. Il CLIENTE dichiara che i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti in modalità di mera esecuzione è prestato dalla BANCA su iniziativa del CLIENTE stesso che ne ha fatta espressa richiesta.

4. Il CLIENTE riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nella esecuzione degli ordini impartiti dal CLIENTE, la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal CLIENTE stesso.

Art. C.2

Regole di comportamento

1. Il CLIENTE prende atto che la BANCA non è tenuta a richiedere le informazioni circa le conoscenze e l'esperienza del CLIENTE, né procedere alla valutazione di appropriatezza prevista dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO in relazione alle operazioni disposte dal CLIENTE. Di conseguenza, la BANCA, nel caso in cui una determinata operazione non sia appropriata, non ne darà comunicazione al CLIENTE.

Art. C.3

Svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti con modalità di mera esecuzione

1. Salvo quanto previsto dalla presente sezione, lo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti in modalità di mera esecuzione è regolato dalle previsioni della sezione A in quanto compatibili.

Sezione D

Norme che regolano il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto

dei clienti aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati diversi da warrants, covered warrants e certificates

Art. D.1

Attivazione del servizio

1. Per avvalersi del servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI derivati previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO (quali ad esempio swap, futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa), diversi da warrants, covered warrants e certificates, il CLIENTE deve chiedere l'attivazione del servizio in sede di sottoscrizione della PROPOSTA CONTRATTUALE.
2. Le norme della presente sezione si applicheranno congiuntamente a quelle relative ai servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui alla sezione B delle presenti CONDIZIONI GENERALI, in quanto compatibili.
3. Con riferimento all'operatività su STRUMENTI FINANZIARI derivati non negoziati su mercati regolamentati (c.d. "derivati OTC"), quali, ad esempio, interest rate swap, domestic currency swap etc., le PARTI potranno individuare, in aggiunta alle norme della presente Sezione, ulteriori pattuizioni applicabili, che saranno disciplinate in un eventuale apposito atto integrativo.

Art. D.2

Prestazioni ed obbligazioni delle PARTI

1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che gli ordini da lui impartiti relativi a STRUMENTI FINANZIARI derivati potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e/o soggetti a prassi cui il CLIENTE e la BANCA operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il CLIENTE dà atto che la BANCA e l'intermediario di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguibilità dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
2. Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, il CLIENTE si dichiara edotto del fatto che:
 - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite non quantificabili a priori, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario.
3. Il CLIENTE, conferendo un ordine avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.

Art. D.3

Depositi, margini e pagamenti

1. Le somme di denaro e gli STRUMENTI FINANZIARI necessari per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati dovranno essere consegnate alla BANCA prima del conferimento di qualsiasi ordine. Il CLIENTE si impegna a mantenere in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA.
2. La BANCA chiede al CLIENTE di aprire appositi conti di deposito liquidità e STRUMENTI FINANZIARI strumentali all'esecuzione delle operazioni su STRUMENTI FINANZIARI derivati (i "Conti su Derivati"); sui Conti su Derivati, in particolare, verranno versati i margini di cui alle disposizioni che seguono. I Conti su Derivati potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti.
3. In particolare, il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla BANCA anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
4. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come margine potranno eccedere quelle richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle clearing houses dei mercati in cui gli STRUMENTI FINANZIARI derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE.
5. In alternativa all'addebito degli importi relativi ai margini che la BANCA, come sopra indicato, opererà sui Conti sui Derivati, la BANCA si riserva di accettare a garanzia STRUMENTI FINANZIARI che dovranno essere depositati sul relativo Conto sui Derivati; gli STRUMENTI FINANZIARI che la BANCA si riserva di accettare sono quelli di seguito indicati: titoli di stato italiani, francesi, tedeschi, titoli obbligazionari emessi da enti sovranazionali, titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani aventi massimo merito creditizio. Il valore degli STRUMENTI FINANZIARI sopra specificati posti a garanzia dei margini da corrispondere alla BANCA verrà calcolato sul controvalore di mercato degli stessi, diminuito del 15%. Qualora la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI non sia più sufficiente in conseguenza del deprezzamento del valore degli stessi ovvero in conseguenza dell'ammontare dei margini volta per volta versati dalla BANCA conseguenti alla variazione di prezzo sfavorevoli al CLIENTE, la BANCA, salvo che il CLIENTE non integri la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI, avrà diritto di addebitare il Conto sui Derivati.
6. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
7. Le PARTI convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce e accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di margini. Resta inteso, comunque, che il CLIENTE è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della BANCA, tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni, spese e ogni altro onere, anche di natura fiscale, che la BANCA dovesse sostenere in relazione all'espletamento del mandato.

Art. D.4
Ordini e istruzioni – opzioni

1. Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
2. I termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati.
3. Il CLIENTE comunicherà alla BANCA, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della BANCA per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.
4. In assenza di comunicazioni effettuate dal CLIENTE entro il termine di cui al precedente comma, la BANCA è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.

Art. D.5
Limitazione di responsabilità

1. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso. Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.

Art. D.6
Operazioni con passività potenziali

1. La BANCA informa prontamente il CLIENTE appena le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati da lui disposte, che possono comportare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto, abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore all'importo indicato nella PROPOSTA CONTRATTUALE.
2. La BANCA comunicherà al CLIENTE il superamento della predetta soglia al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, dalla fine del giorno lavorativo successivo.

Art. D.7
Recesso

1. In caso di recesso da parte del CLIENTE, oltre a quanto previsto dall'art. A.13 delle presenti CONDIZIONI GENERALI, lo stesso CLIENTE avrà cura di dare adeguate disposizioni alla BANCA al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte delle posizioni, la BANCA le chiuderà entro il successivo giorno lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al CLIENTE eventuali oneri e le spese connesse alla chiusura delle operazioni in parola.

Art. D.8
Divisa

1. L'addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del CONTRATTO.

Art. D.9
Garanzie

1. Il CLIENTE è tenuto a rilasciare, a semplice richiesta della BANCA, tutte le garanzie che quest'ultima ritenga opportune al fine di assicurare l'adempimento da parte del CLIENTE medesimo degli obblighi derivanti dall'operatività in STRUMENTI FINANZIARI derivati.
2. Il CLIENTE prende atto che, sussistendone i requisiti soggettivi di applicabilità, con riferimento a tutti i valori e gli STRUMENTI FINANZIARI posti in garanzia (anche ai sensi delle norme sul diritto di garanzia, di ritenzione e di compensazione delle CONDIZIONI GENERALI) troverà applicazione la disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 7.

Art. D.10
Inadempimento del CLIENTE

1. La BANCA si riserva la facoltà di:
 - a) non accettare gli ordini impartiti dal CLIENTE in tutti i casi nei quali il CLIENTE non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti STRUMENTI FINANZIARI a garanzia;
 - b) liquidare immediatamente – in tutto o in parte e senza necessità di preavviso (in analogia ai rimedi ordinariamente previsti dalle norme e dai regolamenti di mercato e delle casse di compensazione e garanzia / clearing houses) – i contratti e le posizioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati e le operazioni in essere del CLIENTE, senza risolvere il CONTRATTO, qualora:
 - il CLIENTE non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini ed il CLIENTE non provveda ad effettuare versamenti e/o ad integrare i mezzi di garanzia entro il termine perentorio ed essenziale delle ore 9:00 del giorno lavorativo nel quale si è manifestata l'indisponibilità dei fondi;
 - si verifichino ragioni che impediscano l'utilizzazione di dette disponibilità ai fini della costituzione od integrazione dei

marginari da versare sul conto corrente dedicato ai marginari.

E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. A.13 delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

Sezione E

Norme che regolano la prestazione del servizio di collocamento

Art. E.1

Svolgimento del servizio di collocamento

1. Nella prestazione del servizio di collocamento la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
2. La BANCA osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di PRODOTTI e servizi di investimento. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotte (di seguito SOCIETA' PRODOTTO) gli adempimenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO ed a carico delle stesse.
3. Con il servizio di collocamento la BANCA può offrire al CLIENTE i PRODOTTI e/o servizi di investimento da essa distribuiti o collocati. Si precisa che, limitatamente al servizio di collocamento di cui al presente articolo, ove il CONTRATTO sia concluso fuori sede, ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'efficacia del CONTRATTO è comunque sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione del CLIENTE. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare alla BANCA, o al PROMOTORE FINANZIARIO, il proprio recesso, senza spese nè penalità.

Art. E.2

Modalità di svolgimento del servizio di collocamento

1. In esecuzione del CONTRATTO la BANCA promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di PRODOTTI per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative SOCIETA' PRODOTTO.
2. La BANCA, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di PRODOTTI trasmesse dal CLIENTE di sua iniziativa.
3. Il servizio potrà essere svolto dalla BANCA sia presso la sede o le dipendenze della BANCA, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di PROMOTORI FINANZIARI.
4. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente (c.d. "Asset Allocation").
5. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.
6. Nella prestazione del servizio, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETA' PRODOTTO anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

Art. E.3

Assistenza post collocamento

1. Nel caso in cui il CLIENTE abbia acquistato o sottoscritto STRUMENTI FINANZIARI o PRODOTTI la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della BANCA nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la BANCA svolgerà in favore del CLIENTE attività di assistenza successiva alla sottoscrizione / acquisto da parte di quest'ultimo degli STRUMENTI FINANZIARI e/o dei PRODOTTI. In particolare, la BANCA riceverà dal CLIENTE le istruzioni relative ai PRODOTTI collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.

Art. E.4

Obblighi della BANCA

1. La BANCA, prima della conclusione dei contratti relativi ai PRODOTTI da parte del CLIENTE, provvede a consegnare al medesimo i documenti d'offerta previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. La BANCA provvede tempestivamente all'invio alle SOCIETA' PRODOTTO delle disposizioni del CLIENTE e dei mezzi di pagamento consegnati dal CLIENTE.
3. La BANCA provvede a trasmettere al CLIENTE ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla SOCIETA' PRODOTTO riferita al CLIENTE medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i PRODOTTI.

Art. E.5

Dichiarazioni del CLIENTE

1. Considerato che la BANCA, ai sensi del CONTRATTO, svolge attività di promozione e collocamento dei PRODOTTI, il CLIENTE è consapevole che le operazioni relative ai PRODOTTI vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della BANCA o presentata come adatta al CLIENTE o basata sulle caratteristiche del CLIENTE medesimo.
2. Nell'esecuzione delle operazioni la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.

3. Una volta impartite, le istruzioni del CLIENTE possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla SOCIETA' PRODOTTO.

Art. E.6

Operazioni non appropriate

1. Qualora il CLIENTE richieda di sottoscrivere e/o acquistare PRODOTTI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario sull'appropriatezza". Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.

Art. E.7

Rischi delle operazioni

1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di oltre a quanto contenuto nel "Documento informativo sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari della liquidità del cliente e sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari" allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Art. E.8.

Documentazione delle operazioni eseguite – rendicontazione

1. La BANCA fornisce al CLIENTE con le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO le informazioni essenziali relative all'esecuzione delle disposizioni.
2. Qualora non inviata al CLIENTE dalla SOCIETÀ PRODOTTO, la BANCA invia al CLIENTE una conferma dell'esecuzione della disposizioni nei termini previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
3. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, la BANCA invia al CLIENTE un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate qualora non inviata al CLIENTE dalla società.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nei caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al CLIENTE dalle SOCIETA' PRODOTTO.
5. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all'altra, a mezzo di raccomandata A.R., un reclamo motivato scritto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.

Art. E.9

Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri

1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le PARTI, in relazione al servizio non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del CLIENTE ed a favore della BANCA.
2. La remunerazione della BANCA, nonché l'eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le SOCIETA' PRODOTTO sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nell'Elenco degli Incentivi allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE.

Sezione F

Norme che regolano il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Art. F.1

Oggetto del servizio

1. La BANCA fornisce il servizio di custodia ed amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI (di seguito denominati anche "TITOLI") e i relativi servizi connessi, alle condizioni di cui all'art. 1838 c.c. ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto dalle norme della presente sezione F. Ove il servizio attenga a STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

Art. F.2

STRUMENTI FINANZIARI oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia STRUMENTI FINANZIARI cartacei che STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione e successive modifiche.
2. Nel caso di deposito di STRUMENTI FINANZIARI cartacei il CLIENTE deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. La BANCA presuppone, senza obbligo di procedere a particolari verifiche, che il CLIENTE abbia la piena esclusiva titolarità, intestazione e disponibilità degli STRUMENTI FINANZIARI depositati. Il CLIENTE si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse intervenire in merito alla effettiva titolarità, intestazione e disponibilità degli STRUMENTI FINANZIARI in deposito.
3. Quando oggetto del deposito sono STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del CLIENTE presso la BANCA depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. F.3

Svolgimento del servizio

1. La BANCA custodisce i TITOLI cartacei e mantiene la registrazione contabile degli STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del CLIENTE ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai TITOLI stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli STRUMENTI FINANZIARI tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli STRUMENTI FINANZIARI o il versamento di decimi, la BANCA chiede istruzioni al CLIENTE e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
3. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la BANCA ha facoltà di staccare le cedole dei TITOLI con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla NORMATIVA di RIFERIMENTO e impartite in tempo utile, la BANCA non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la BANCA curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del CLIENTE stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla BANCA entro 10 giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la BANCA medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Il diritto di voto inerente agli STRUMENTI FINANZIARI in custodia non viene esercitato dalla BANCA, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la BANCA abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della BANCA alle assemblee verrà concordato tra le PARTI di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Senza limitazione di quanto precede, per gli STRUMENTI FINANZIARI non quotati nei mercati regolamentati e i TITOLI esteri in generale, il CLIENTE è tenuto a fornire alla BANCA le opportune istruzioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data in cui l'operazione, a cui le istruzioni si riferiscono, deve essere compiuta. In mancanza la BANCA non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.

Art. F.4

Somme di pertinenza del CLIENTE

1. Tutte le somme di pertinenza del CLIENTE incassate dalla BANCA in relazione al servizio saranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dal CLIENTE, o comunque messe a disposizione del CLIENTE secondo le modalità da questi indicate.

Art. F.5

Obbligazioni del CLIENTE

1. Le spese di qualunque genere, che la BANCA avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui TITOLI, stanno interamente a carico del CLIENTE, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La BANCA è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. F.6

Vendita degli STRUMENTI FINANZIARI in caso di inadempimento del CLIENTE

1. Se il CLIENTE non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la BANCA lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Se il CLIENTE rimane in mora, la BANCA può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei TITOLI depositati congruamente correlato al credito vantato dalla BANCA stessa.
3. Prima di realizzare i TITOLI, la BANCA avverte il CLIENTE con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE.
5. Se la BANCA ha fatto vendere solo parte dei TITOLI, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. F.7

Modalità per il ritiro dei TITOLI cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei TITOLI cartacei il CLIENTE deve far pervenire alla BANCA comunicazione in tal senso, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti TITOLI sub-depositati a norma dei successivi artt. F.11 ed F.12, la BANCA provvederà alla loro restituzione al CLIENTE entro un tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i TITOLI stessi dagli organismi sub-depositari.
3. All'atto del ritiro, il CLIENTE deve rilasciare alla BANCA una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il CLIENTE intenda trasferire a terzi i TITOLI depositati, la BANCA provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il CLIENTE sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del CLIENTE a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento dei TITOLI sono interamente a carico del CLIENTE.

Art. F.8

Invio dell'estratto TITOLI

1. La BANCA invia al CLIENTE un e/c TITOLI avente ad oggetto la posizione dei TITOLI in deposito con cadenza annuale. Trascorsi sessanta giorni di calendario dalla data di invio di tale posizione, senza che sia pervenuto alla BANCA reclamo motivato, trasmesso alla BANCA a mezzo raccomandata a.r., la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. F.9

Trasferimento del deposito di TITOLI cartacei

1. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al CLIENTE.

Art. F.10

Sub-deposito degli STRUMENTI FINANZIARI presso ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO nonché presso DEPOSITARI ABILITATI.

1. La BANCA è autorizzata a sub-depositare gli STRUMENTI FINANZIARI presso ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO o DEPOSITARI ABILITATI nel rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO. L'elenco dei DEPOSITARI ABILITATI presso i quali la BANCA potrà depositare gli STRUMENTI FINANZIARI di pertinenza dei CLIENTI è indicato nel "Documento Informativo sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità del CLIENTE nonché sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari" consegnato al CLIENTE. Eventuali modifiche degli ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO e dei DEPOSITARI ABILITATI saranno comunicate al CLIENTE negli estratti-conto TITOLI.

Art. F.11

Sub-deposito di TITOLI emessi o circolanti all'estero

1. Per i TITOLI emessi o circolanti all'estero la BANCA è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. F.3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente i TITOLI presso gli stessi.

Art. F.12

Operatività su titoli esteri

1. Il CLIENTE accetta che nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) ed in quelle di negoziazione operate su STRUMENTI FINANZIARI che prevedano una divisa di regolamento diversa dall'Euro, se non ci si avvale di conto multicurrency e qualora non si operi a "cambio concordato", il cambio a cui far riferimento sarà quello fissato dall'intermediario negoziatore al momento della conclusione della transazione, per le operazioni di negoziazione; per le operazioni amministrative il cambio utilizzato corrisponde a quello determinato dalla Banca Centrale Europea il giorno dell'operazione stessa.

Art. F.13

Modifiche delle norme e delle condizioni economiche relative al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI

1. La BANCA ha la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata espressamente al CLIENTE secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso di almeno 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE. La modifica si intende approvata ove il CLIENTE non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il CLIENTE ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.